

PROC. NR. 19354/2006

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO  
IV sezione civile

Sent. 6416/07  
Rep. 5138/07

Il Giudice, dott.ssa Lucia Formica;  
all'udienza del 24 maggio 2007, ha pronunciato, dando lettura di dispositivo  
e motivazione, la seguente

### SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,  
promossa con atto di citazione notificato il 14.3.2006, da:

[REDACTED] elettivamente  
domiciliato in Milano, via Rugabella n. 1, presso lo studio degli avv. Davide  
Calmieri e Paolo Bergmann, che lo rappresentano e difendono, per procura in  
calce all'atto di citazione;


ATTORE

contro

[REDACTED] elettivamente  
domiciliato in Milano, corso Vittorio Emanuele n. 30, presso lo studio  
dell'avv. Marilena Sandrini, che lo rappresenta e difende per procura in calce  
alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 15 maggio 2007,  
per l'attore come segue: "piaccia al Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria  
istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: 1) Nel merito, condannare il  
convenuto dott. [REDACTED] allo sgombero e alla restituzione  
all'usufruttuario dell'appartamento di sette locali più servizi, terrazzo e  
cantina, sito in Milano, [REDACTED] sesto piano (settimo fuori  
terra), censito al NCEU alla partita 1175354 fg. 476, part. 292, sub. 14,  
nonché dl box sito allo stesso indirizzo, piano interrato, contraddistinto con il  
numero interno 5 censito al NCEU partita 69261 fg. 476, part. 292, sub. 20;  
II) in via istruttoria. Con ogni riserva istruttoria anche in considerazione del



comportamento processuale di controparte. III) in ogni caso, Con vittoria di spese ed onorari;  
per il convenuto come da fogli allegati.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


Con atto di citazione regolarmente notificato a mani il 14.3.2006, l'ing. [redacted] conveniva in giudizio il figlio, dott. [redacted] ed esponeva di essere usufruttuario di un appartamento sito in Milano, [redacted] (in atti meglio descritto) di cui il convenuto era nudo proprietario nonché occupante. Ciò premesso l'attore chiedeva la condanna del convenuto allo sgombero e alla restituzione dell'appartamento.

Il convenuto, costituitosi alla prima udienza di comparizione, chiedeva la reiezione della domanda di parte attrice; osservava che l'azione esercitata aveva fini meramente emulativi, in quanto priva di utilità concreta per l'attore (titolare di un vasto patrimonio e proprietario di altri immobili) ed alimentata dall'ostilità nei confronti del figlio e del nipote di 14 anni, e dunque sostenuta dall'intento di nuocere agli stessi privandoli dell'abitazione familiare; precisava che egli, con il proprio figlio, occupava l'immobile da circa venticinque anni ed aveva così maturato l'aspettativa di poterlo mantenere. In via preliminare, poi, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, in caso di accoglimento della domanda dell'attore, chiedeva la condanna del medesimo alla restituzione degli esborsi per spese di gestione, ristrutturazione e arredo dell'immobile nonché al risarcimento del danno esistenziale e biologico e quello rappresentato dalle spese necessarie a reperire una nuova soluzione abitativa.

Va subito osservato che l'atto di citazione, nella sua sinteticità, contiene compiuta indicazione del bene della vita richiesto (la restituzione dell'immobile) e delle ragioni di diritto (essere l'attore titolare dell'usufrutto) e di fatto (essere il convenuto nudo proprietario e occupante dell'immobile) poste a fondamento della domanda.

Le domande riconvenzionali proposte dal convenuto sono inammissibili perché formulate con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza di comparizione, anziché venti giorni prima di tale udienza, come prescrive a pena di decadenza l'art. 167 c.p.c.

Poiché la norma nell'ultima versione, applicabile alla causa in esame perché



L'atto di citazione è stato notificato dopo il 1.3.2006, prevede la decadenza del convenuto costituitosi oltre venti giorni dalla prima udienza anche dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, occorre verificare se, come eccepito dall'attore, il riferimento al carattere emulativo (e, come tale, vietato) della pretesa avversaria costituisca eccezione vera e propria o semplice argomento difensivo.

Occorre considerare che il divieto, stabilito dall'art. 833 c.c. a carico del titolare della proprietà o di altro diritto reale, di compiere atti aventi unico scopo di nuocere a terzi e quindi privi di utilità per chi li compie, si configura come un limite alle facoltà di godimento e disposizione della cosa oggetto del diritto, e riflette il principio per cui l'esercizio di un diritto reale è consentito anche a discapito di interessi altrui solo se il sacrificio di quegli interessi sia giustificato dall'utilità del titolare; oltre quel limite, cioè quando l'atto sia fine a se stesso e privo di vantaggi per il titolare e solo nocivo per i terzi, l'esercizio del diritto diventa abusivo ed incorre nel divieto di legge. Il carattere emulativo dell'atto costituisce, pertanto, una qualità negativa dell'atto stesso, non un fatto esterno impeditivo del suo compimento; come tale, la richiesta di reiezione della pretesa altrui sulla base del suo carattere emulativo non integra eccezione in senso stretto, bensì mera difesa, basata su un carattere intrinseco dell'atto altrui, posto in essere o che si vuole porre in essere, e non deve essere sollevata nel termine fissato dall'art. 167 c.p.c.

Nel merito, è documentalmente provato (v. doc. n. 1 att.) che il sig. [REDACTED] è titolare del diritto di usufrutto generale e vitalizio sull'appartamento per cui è causa, mentre al sig. [REDACTED] spetta la nuda proprietà, al medesimo ceduta dal padre con contratto del 22.11.1990 (doc. n. 1 att.).

Ciò comporta che l'attore, quale usufruttuario, ai sensi dell'art. 981 c.c., ha il diritto di godere della cosa, di trarne l'utilità secondo la sua destinazione e, ai sensi dell'art. 982, pure il diritto di conseguire il possesso della cosa stessa.

Nella specie, tuttavia, l'esercizio di quei diritti costituisce atto di emulazione, in quanto appare improduttivo di concreta utilità per l'attore ed evidentemente nocivo per l'attuale occupante.

Va precisato che il vantaggio non può ritenersi sussistente *in re ipsa*, cioè per il solo fatto di costituire esercizio del diritto (diversamente il divieto in questione non avrebbe ragion d'essere) o, comunque, in un vantaggio qualsiasi per il suo autore; proprio perché la norma mira a contrastare l'incontrollato arbitrio del titolare del diritto, occorre che quel vantaggio sia obiettivamente apprezzabile. Nella specie, non basta ad integrare concreto vantaggio il compiacimento di avere il bene sotto il proprio incondizionato controllo; per contro, l'attore - neppure a fronte della contestazione del convenuto - non ha indicato alcun concreto interesse all'esercizio dei diritti di usufruttuario, quale avrebbe potuto essere l'esigenza di adibire l'immobile a

usufruttuario, quale avrebbe potuto essere l'esigenza di adibire l'immobile a propria abitazione o l'intenzione di metterlo a reddito, eventualmente anche mediante locazione a favore del nudo proprietario, oppure l'esigenza di sottrarlo a degrado.

Peraltro, il convenuto ha sottolineato che il padre dispone di risorse abitative e patrimoniali ampie (come documentato e non contestato) a dimostrazione dell'assenza di un alcun bisogno, circostanza del resto confermata dal fatto che, quanto meno, dal 22.11.1990 egli non ha mai preteso di essere immesso nel possesso dell'immobile.

Per contro, il carattere pregiudizievole per il convenuto (che vi abita insieme al proprio figlio) è di tutta evidenza. Occorre precisare che, per giurisprudenza e dottrina tradizionali, l'atto è emulativo quando sia idoneo a produrre una lesione di interessi che non siano già autonomamente tutelati nella vita di relazione (diversamente, se lesivo di beni autonomamente tutelati come la salute o la proprietà, evidentemente l'atto sarebbe illecito). Per qualificare come emulativo l'atto è, pertanto, sufficiente che esso sia diretto a ledere un qualsiasi rilevante e lecito interesse altrui, a prescindere dalla lesione di un diritto soggettivo.

Nella specie, l'interesse del convenuto, come si è detto, è ravvisabile nel mantenimento dell'immobile come sua abitazione e punto di riferimento per il figlio ancora adolescente che vi è cresciuto, mentre, si ripete, manca l'indicazione di un contrapposto interesse obiettivamente apprezzabile in capo all'attore a rientrare in possesso, se non quello di privare il figlio della disponibilità.

Tenuto conto dell'inammissibilità delle domande riconvenzionali e del rapporto tra le parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

### PQM


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:

respinge la domanda dell'attore;

dichiara inammissibili le domande riconvenzionali;

compensa tra le parti le spese di lite.

Milano 24.05.2007

  
Il Giudice  
dott. Lucia Formica  
TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 4<sup>A</sup> CIVILE  
DEPOSITATO OGGI  
24 MAG. 2007  
IL CANCELLIERE